

# **Ministero dello Sviluppo Economico**

***Schema di decreto legislativo recante il codice della  
normativa nazionale in materia di metrologia legale***

**Osservazioni e proposte di emendamenti**

**ANIGAS**

***(Associazione Nazionale Industriali Gas)***

***Milano, 10 novembre 2011***

## PREMESSA

Come richiesto dal Direttore Generale della Direzione per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico nella riunione del "Tavolo di consultazione sullo schema di decreto legislativo recante il codice della normativa nazionale in materia di metrologia legale" del 27 ottobre scorso (di seguito Schema), Anigas propone di seguito le proprie osservazioni ai contenuti del documento presentato in quella sede.

Anigas, Associazione Nazionale Industriali Gas, aderisce a Confindustria e rappresenta le imprese operanti nei settori dello stoccaggio, del trasporto, della distribuzione, della vendita di gas naturale sul mercato finale, della vendita all'ingrosso, del trading e della rigassificazione di gas naturale liquefatto.

Le imprese associate in Anigas sono 73 e servono 12 milioni di clienti finali: tra di esse sono presenti sia i maggiori operatori del settore italiani e stranieri, sia aziende di medie e piccole dimensioni e nel loro insieme rappresentano circa il 60% del mercato italiano del gas.

## 1. OSSERVAZIONI E PROPOSTE EMENDAMENTI

### 1.1 **Articolo 1 – (Campo di applicazione)**

Anigas ritiene opportuno precisare che gli strumenti di misura **non** utilizzati dai clienti finali sono esclusi dal campo di applicazione dello Schema di decreto legislativo, coerentemente con quanto stabilito dall'art. 7 comma 1 del decreto legge n. 135/2009, convertito in legge 166/2009.

A tal fine, si propone quindi:

- di inserire tra le norme richiamate: "*Visto il decreto legge 25 settembre 2009 n.135, convertito con legge 20 novembre 2009 n. 166;*";
- di aggiungere all'articolo 1 il seguente comma: "*Restano esclusi dal campo di applicazione del presente decreto legislativo gli strumenti di misura di cui all'art. 7 comma 1 del decreto legge 25 settembre 2009 n. 135, convertito in legge 20 novembre 2009 n. 166*".

### 1.2 **Articolo 2 - (Definizioni)**

- **lettera b):** "*unità di misura legali*"

Allo scopo di allineare la normativa italiana ai più recenti orientamenti internazionali si propone di modificare il DPR 12 agosto 1982 n. 802 (richiamato dall'art. 2, comma 1, lett. b) e dall'art. 4, comma 1, dello Schema):

- a. uniformando tale Decreto alle disposizioni dell'art. 41 del Decreto Direttoriale della Direzione Generale del Ministero dello Sviluppo Economico,

Dipartimento per l'Energia, Direzione Generale per le risorse minerarie ed energetiche del 22 marzo 2001, relativamente alle condizioni di riferimento per la misura dei volumi di gas naturale ( $P=1,01325$  bar,  $T=15^{\circ}$  C.);

- b. introducendo – unitamente al Joule [J] – l'unità di misura per l'energia Wattora [Wh];
- c. introducendo la previsione di una temperatura di riferimento per la combustione di  $15^{\circ}$  C., ai fini della determinazione del contenuto energetico del gas naturale.

Sotto il profilo metrologico legale si osserva come, in tema di misura, la legislazione vigente (D.P.R. 12 agosto 1982 n.802) stabilisce che accanto al dispositivo indicatore di volumi deve comparire il simbolo [m<sup>3</sup>]. Peraltro, indicazioni di unità di misura diverse implicano una sanzione di carattere pecuniario.

L'ostacolo più grande è rappresentato dalla direttiva 80/181/CE che non prevede il mc alle condizioni standard di riferimento. Di contro l'orientamento regolatorio nazionale introdotto dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas prevede l'applicazione delle condizioni di riferimento.

**- lettera d): "sottounità"**

Anigas suggerisce di allineare la definizione a quanto disposto dal D.Lgs 2 febbraio 2007 n°22 che recita: *"sottounità, un dispositivo hardware così denominato negli allegati specifici, che funziona in modo indipendente e che costituisce uno strumento di misura, unitamente:*

1. *ad altre sottounità, con cui è compatibile, ovvero*
2. *con uno strumento di misura con cui è compatibile"*

Nella definizione di cui sopra è "chiaro" il significato di ovvero (oppure), spiegato dalla presenza della numerazione che identifica due tipologie di strumenti a cui una sottounità può essere collegata. Non appare altrettanto comprensibile nello Schema; in questa, infatti, il termine "ovvero" potrebbe essere sinonimo di "ossia" rendendo la definizione complessa e non aderente al D.Lgs 2 febbraio 2007 n°22.

**- lettera i): "utente metrico"**

Anche in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni dell'articolo 21 dello Schema, si propone di individuare quale "utente metrico" il soggetto che abbia la piena disponibilità dell'impianto in qualità di Titolare o ad altro titolo.

A conferma di tale esigenza si rimanda all'orientamento espresso da codesto Ministero con la disposizione dell'art 1, comma 2 punto e), del DM 18 giugno 2010.

La definizione di *"Utente Metrico"* potrebbe, pertanto, essere la seguente: *"Utente metrico: persona fisica o giuridica la cui attività socio economica*

*richiede l'uso di strumenti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, di cui abbia la titolarità o la disponibilità ad altro titolo”.*

### **1.3 Articolo 8 – (Laboratori di taratura)**

Al termine del comma 1 si propone di aggiungere: *“Sono altresì riconosciuti laboratori di taratura anche i laboratori dell’utente metrico che soddisfano i requisiti di cui sopra.”*

### **1.4 Articolo 13 – (Mutuo riconoscimento)**

Da una prima interpretazione dell’articolo 13 dello Schema, si ritiene che gli effetti dei certificati e dei rapporti di prova rilasciati da organismi accreditati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 si estendano anche ai gascromatografi (e più in generale agli strumenti per la determinazione dei parametri della qualità del gas) ed ai sistemi utilizzati per la misura venturimetrica del gas.

Al fine di evitare future incertezze interpretative proponiamo di modificare il citato articolo. 13, inserendo espressamente tale estensione.

### **1.5 Articolo 16 - (Errori massimi tollerati)**

#### **- Comma 2:**

*“Qualora le pertinenti norme tecniche, le Raccomandazioni OIML o i requisiti essenziali non prevedono specifici errori massimi tollerati per le verifiche sugli strumenti in servizio, in sede di controlli casuali sono tollerati errori superiori del 50% rispetto a quelli stabiliti per la valutazione della conformità e applicati anche per la verifica periodica.”*

Anigas ritiene che tale comma possa essere interpretato in modo non univoco.

Innanzitutto, per capire la questione, si richiama il comma 1 dell’articolo 16: *“In sede di valutazione delle conformità e di verifica periodica gli errori massimi tollerati per le diverse categorie di strumenti di misura, sono quelli definiti dalle norme tecniche, dalle pertinenti Raccomandazioni OIML o dai requisiti essenziali stabiliti dall’UNI o dal CEI”*

La frase *“e applicati anche per la verifica periodica”* sembra riferita *“a quelli stabiliti (gli errori) per la valutazione della conformità”* del punto 2

Si ritiene opportuno che tale frase fosse invece riferita agli *“errori superiori al 50% rispetto a quelli stabiliti per la valutazione della conformità.”*

Peraltro se l’impianto è in servizio, il fatto che il controllo sia di tipo periodico o casuale, non dovrebbe modificare il livello di accettabilità dell’errore.

Per maggiore chiarezza si potrebbe proporre il seguente emendamento al testo del comma 2:

*“Qualora le pertinenti norme tecniche, le Raccomandazioni OIML o i requisiti essenziali non prevedono specifici errori massimi tollerati per le verifiche sugli*

*strumenti in servizio, in sede di controlli casuali o di verifica periodica, sono tollerati errori superiori del 50% rispetto a quelli stabiliti per la valutazione della conformità”*

### **- Comma 3**

Anigas propone l'eliminazione dell'articolo. 16, comma 3, dello Schema – nella parte in cui si riferisce all'approfittamento sistematico dell'errore massimo tollerato – in quanto si riscontra una incertezza espositiva ed interpretativa che mal si concilia con quanto chiaramente espresso in altre parti del Testo normativo.

Peraltro, le valutazioni sull'approfittamento sistematico – che parrebbero implicitamente rinviare ad una sorta di accertamento sulla sussistenza dell'elemento soggettivo nell'azione posta in essere dall'operatore, che sono di dubbia identificabilità – confliggono apertamente con la logica sottesa alla regolamentazione dell'“errore tollerato”.

## **1.6 Articolo 21 – (Obblighi degli utenti metrici)**

Anigas ritiene opportuno definire alcune peculiarità in ordine agli obblighi, distinguendo tra strumenti di misura detenuti dall'utente metrico e strumenti di misura relativi ai “servizi a rete” (da inserire nell'articolo 2 Definizioni); in particolare, deve essere tenuto conto che per i suddetti servizi, quali la distribuzione del gas, dell'acqua, dell'elettricità e del teleriscaldamento, gli strumenti di misura non sono sempre accessibili dall'utente metrico, in quanto sono installati presso i consumatori finali; inoltre, le attività di verifica necessitano, oltre dell'accesso ai luoghi, di operazioni tecniche da concordare con il consumatore, quali la disattivazione degli apparecchi di utilizzo.

Per quanto sopra si propone di integrare la norme come segue: *“Per gli strumenti di misura, utilizzati nei servizi a rete l'obbligo delle attività di verifica periodica è posto in capo all'utente metrico. Tuttavia, essendo tali strumenti detenuti presso il consumatore finale, è fatto obbligo a questi o aventi causa, su richiesta dell'utente metrico, di consentire tutte le operazioni necessarie, previo documentato preavviso di 30 giorni, pena la sanzione di cui all'art.41 comma 1 a carico del consumatore finale, scaduto il termine della periodicità. Gli strumenti di misura, per i quali non è stata consentita la verifica periodica da parte del consumatore finale, sono considerati comunque idonei per i 48 mesi successivi, salvo i controlli casuali, se è stata corrisposta la sanzione prevista. E' onere dell'utente metrico provvedere, nel successivo periodo di 48 mesi, alla verifica dello strumento, anche con il ricorso alla sospensione del servizio.”*

## **1.7 Articolo 22 – (Organismi per la verifica periodica)**

Anigas propone di integrare l'articolo con il seguente comma: *“La verifica periodica può essere altresì effettuata da laboratori dell'utente metrico, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8.”*

### **1.8 Articolo 24 – (Finalità dei controlli casuali)**

Al comma 1 si propone di sostituire le parole *“Sono espletati di norma presso gli utenti metrici, i fabbricanti, i laboratori e gli organismi...”* con le parole: *“Sono espletati di norma presso gli utenti metrici, i fabbricanti, i laboratori, i laboratori degli utenti metrici e gli organismi...”*

### **1.9 Articolo 25 – (Strumenti difettosi)**

Si propone di eliminare il primo comma dell'articolo 25 dello Schema, in quanto è in aperto contrasto logico con i successivi commi 2 e 3, i quali rappresentano in modo adeguato la vigente disciplina e possono autonomamente gestire la materia.

### **1.10 Articolo 41 – (Violazione degli obblighi relativi alla verifica periodica)**

Con riferimento a quanto proposto per l'articolo 21, si propone di ampliare la disposizione prevedendo che, nel caso di servizi a rete, l'utente metrico addebiti la sanzione amministrativa pecuniaria al consumatore finale nel caso in cui lo stesso non consenta la verifica periodica.

### **1.11 Articolo 49 – (Disposizioni abrogate)**

Dalla lettura del testo che ci è stato sottoposto, emerge che a far data dall'entrata in vigore dello Schema i procedimenti amministrativi scaturenti dall'applicazione delle sue disposizioni *“si svolgano secondo le modalità e nei tempi previsti dalle disposizioni attuative vigenti, per quanto compatibili”*.

Pertanto, anche in considerazione della portata del provvedimento, si propone di dichiarare formalmente ed integralmente abrogato il Testo Unico sulle leggi metriche (R.D. 23 agosto 1890 n. 7088) a far data dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dello Schema in commento, disponendo soltanto per la rimanente disciplina attuativa (Regolamento per la fabbricazione metrica di cui al R.D. 2 giugno 1902 n. 226, Regolamento sul servizio metrico di cui al R.D. 31 gennaio 1909 n. 242, ecc.) il rinvio degli effetti abrogativi a far data dalla futura entrata in vigore del regolamento o dell'ultimo dei regolamenti attuativi previsti dall'articolo 46 dello Schema.

### **1.12 Allegato I - DOCUMENTAZIONE TECNICA**

#### **Lettera B) : DOCUMENTAZIONE PER CONTROLLI SUCCESSIVI**

La documentazione prevista non è in possesso dell'Utente metrico, ma è rintracciabile solo presso l'archivio del costruttore delle apparecchiature

Il D.Lgs 2 febbraio 2007 n°22 prevede che lo strumento sia accompagnato da Dichiarazione di conformità scritta (allegato A, paragrafo 5.2) e da informazioni sul suo funzionamento (Allegato I, paragrafo 9.3), peraltro previste al successivo punto C dello Schema.

Considerando che in questo punto vengono trattati argomenti inerenti al controllo dello strumento in servizio è opportuno segnalare che la documentazione richiesta non può essere in possesso dell'utente metrico in quanto informazioni riservate di progetto e di proprietà del costruttore.

La documentazione per i controlli successivi deve essere la sola dichiarazione di conformità dello strumento (metrologica, Ped, Atex, etc...).